



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA-2014-0000631 del 13/01/2014

Pratica N.

Prof. Mittente:

Sasol Italy S.p.A.
Stabilimento di Sarroch
SS Sulcitana v.195 Km 18,8
09018 Sarroch (CA)
Pec: qse.sarroch@sasolitaly.telecompost.it

e p.c. ISPRA
Servizio Interdipartimentale per l'indirizzo, il
coordinamento e il controllo delle attività
ispettive
Via V. Brancati, 48 - 00144 Roma
Pec: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Cagliari
Piazza della Repubblica, 18 - 09125 Cagliari
Pec: prot.procura.cagliari@giustizia.cert.it

ARPA Sardegna - Direzione Tecnico Scientifica
Servizio Monitoraggio e Controlli Ambientali
Via Carloforte, 51 - 09122 Cagliari
Pec: arpas@pec.arpa.sardegna.it

**OGGETTO: Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative del decreto
AIA per l'esercizio della dell'impianto chimico della Società Sasol
Italy S.p.A. di Sarroch (CA)**

Facendo seguito all'allegata nota prot. n. 051676 del 31 dicembre 2013, inviata a questa Direzione dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) relativa alle attività di controllo condotte presso l'impianto in oggetto, si diffida codesta società, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. n.152/06, come modificato dal D.Lgs. n.128/10, ad effettuare quanto richiesto dall'Autorità di Controllo nei tempi segnalati e a comunicare successivamente quanto messo in atto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Gillo)

All.:

- Nota prot. 051676 del 31/12/2013.

Il Dirigente: Dott. Giuseppe Lo Presti
Ufficio Mittente: MATT-DVA-4RI-AIA-00
Funzionari responsabili: milillo.mariano@minambiente.it, Tel 06 57225924
DVA-4RI-AIA-19_2014-0002.DOC

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040

e-mail: dva@minambiente.it

e-mail PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it




TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare - DVA Div. IV-AIA
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Cagliari
Piazza della Repubblica, 18 - 09125 CAGLIARI
prot.procura.cagliari@giustiziacert.it

Copia

ARPA Sardegna
Direzione Tecnica Scientifica
Servizio Monitoraggio e Controlli Ambientali
Via Carloforte, 51 - 09122 CAGLIARI
arpas@pec.arpa.sardegna.it



RIFERIMENTO: Decreto DVA-DEC-2011-0000208 del 08/11/2011 di autorizzazione dell'impianto chimico SASOL ITALY S.p.A. di Sarroch (CA) pubblicato nella G.U. n. 281 del 02/12/2011.

OGGETTO: Esito delle attività di controllo ordinario svolte da ISPRA e ARPA Sardegna. Non conformità rilevate nel corso della visita ispettiva.

Nelle giornate del 26, 27 e 28 novembre 2013, ISPRA e ARPA Sardegna hanno condotto l'attività di controllo ordinario programmata per l'impianto in riferimento.

Facendo seguito agli accertamenti svolti, nel corso dei quali sono state riscontrate alcune non conformità, d'intesa con ARPA Sardegna, si rappresenta quanto segue.

1. Scarichi idrici.

Nel corso delle attività ispettive è stato verificato che allo stato attuale non esistono pozzetti in aree SASOL che consentano i monitoraggi specifici prescritti sui reflui degli scarichi AI1, AI2 e AI5. Il Gestore, con nota n°ar/19/12 del 30/5/2012 (acquisita da ISPRA con prot. n°21513 del 05/06/2012), ha comunicato di "... ritenere non necessario installare i pozzetti con relativo misuratore di portata agli scarichi AI.1 e AI.2 e AI.5 in quanto i misuratori rileverebbero la portata dei reflui su aste fognarie in aree di proprietà Versalis, al di fuori dei limiti batteria di Sasol ...". ISPRA, con lettera n.26140 del 21/06/2013, ha ritenuto tale proposta come una modifica delle prescrizioni, invitando il gestore a rivolgere apposita istanza all'Autorità Competente; allo stato attuale non risulta agli atti degli enti di controllo tale istanza.

2. Aria - emissioni convogliate.

a) Allo stato attuale l'unico punto di emissione in esercizio, denominato E8, convoglia in atmosfera gli scarichi gassosi da 10 forni di processo; il gestore ha confermato nel corso del controllo ordinario che a partire da ottobre 2012 effettua il monitoraggio in modo discontinuo con frequenza mensile in quanto lo SME è attualmente oggetto di lavori di adeguamento poichè i dati analitici risultavano inaffidabili, come comunicato dal gestore con note n. Ar/19/12 del 30/05/2012 e Ar/48/12 del 29/10/2012. La verifica del rispetto dei VLE viene effettuata dal gestore sulla base dei dati discontinui confrontando i valori sperimentali rilevati con i limiti prescritti in autorizzazione in tabella a pag. 57 e seguenti del PIC.

b) Riguardo l'impiego dello SME, il gestore nella nota Ar/19/12 del 30/05/2012 (prot. ISPRA n. 21513 del 05/06/2012), aveva previsto il suo adeguamento per giugno 2013; successivamente, in occasione del rapporto annuale 2012 consegnato in aprile 2013, il gestore ha proposto di differire la scadenza a febbraio 2014. Per questo differimento della data il gestore non ha trasmesso specifica istanza, limitandosi a quanto inserito nel Rapporto Annuale, che è uno strumento di rendicontazione dei controlli.

Peraltro, il gestore durante l'ispezione ha precisato che, a fronte delle note MATTM prot. DVA-2013-0019661 e ISPRA prot. 26140 del 21/06/2013, intende presentare all'Autorità Competente entro gennaio 2014 uno studio tecnico che formalizzi le modalità di monitoraggio discontinuo attualmente adottate in sostituzione di quello continuo prescritto in autorizzazione.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

c) Il gestore ha precisato durante l'attività di controllo che allo stato attuale il calcolo delle masse emesse su base annuale viene effettuato sulla base dei parametri rilevati in occasione dei campionamenti discontinui, ipotizzando la costanza dei dati nel mese di riferimento.

3. Gestione Torcia.

L'installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo della portata e della composizione del gas inviato in torcia è attualmente in corso. Nelle more di tale realizzazione viene attuato quanto proposto dal gestore con un campionamento trimestrale dello stream proveniente dal blowdown prima del KO drum. La data di completamento dell'installazione è prevista per febbraio 2014 con il completamento delle fasi di taratura della strumentazione stessa.

Analogamente a quanto previsto per l'adeguamento dello SME, il gestore nella nota Ar/19/12 del 30/05/2012 (prot. ISPRA n. 21513 del 05/06/2012), aveva previsto l'installazione della strumentazione suddetta per giugno 2013; successivamente in occasione del rapporto annuale 2012 consegnato in aprile 2013, il gestore ha proposto di differire la scadenza a febbraio 2014, senza inoltrare specifica istanza.

4. Gestione rifiuti.

a) Nel corso della visita ispettiva, sono stati effettuati sopralluoghi nelle aree di deposito dei rifiuti, e in altre aree di impianto, riscontrando quanto segue.

Il GI ha preso visione delle aree di deposito temporaneo A (rifiuti non pericolosi) e B (rifiuti pericolosi). Il deposito A è delimitato con cancello normalmente chiuso. In corrispondenza dell'ingresso è posizionato un cartello che identifica i CER stoccati e le modalità di manipolazione. L'area è priva di copertura, è pavimentata ed è presente un pozzetto non intercettabile di collegamento al sistema fognario di stabilimento. All'interno del deposito le aree dedicate allo stoccaggio dei vari CER non sono fisicamente identificate. Nel deposito sono posizionati al momento del sopralluogo numerosi fusti metallici dichiarati vuoti dal gestore e contenenti in origine olio diatermico. I fusti sono chiusi. Sui fusti non sono posizionate etichette identificative del rifiuto. Alle spalle dei fusti è presente un cumulo di rottami metallici. Sopra tale cumulo è posizionato un cartello riportante unicamente il numero 170405 senza ulteriori indicazioni. Nel deposito sono inoltre presenti 2 big-bags posizionati direttamente sulla pavimentazione (uno riportante CER 150102 e uno privo di identificazione e apparentemente contenente materiali elettrici) ed un big bag posizionato su pallet (CER 200303). Per quanto riguarda il big-bag privo di leggibile identificazione, il gestore precisa che il cartello identificativo è presente nella zona adiacente al muro e quindi non direttamente leggibile.

Il deposito B è delimitato con cancello normalmente chiuso. In corrispondenza dell'ingresso è posizionata un'unica cartellonistica che identifica i "CER tipici" stoccati e le modalità di manipolazione. Su richiesta del GI il gestore specifica che i CER non sono tutti aggiornati, infatti non compare il CER 070111* che invece risulta essere stato depositato nel corso dell'anno 2013. L'area è dotata di copertura, è pavimentata e cordolata e non è presente un pozzetto di collegamento al sistema fognario di stabilimento.

Nel deposito sono posizionati al momento del sopralluogo 3 big-bags posizionati su pallet (CER 160303*) e un sacco plastico di colore nero non identificato. Il gestore precisa che tale contenitore contiene residui di pulizia impianto analoghi ai rifiuti degli altri big-bags. Nel deposito sono anche presenti dei tubi fluorescenti depositati in cumulo direttamente sulla pavimentazione con cartello riportante il codice 200121*. Nel corso del sopralluogo il GI ha inoltre riscontrato la presenza di 2 big bags posizionati nelle aree di impianto riportanti la dicitura "pulizia impianto". Su richiesta del GI il gestore ha specificato che si tratta di contenitori utilizzati dagli operatori esterni nel corso delle attività di pulizia e che vengono successivamente conferiti al deposito temporaneo alla conclusione delle attività stesse.

All'interno dei depositi A e B, le aree dedicate allo stoccaggio dei vari CER non sono identificate, mentre i codici CER sono riportati su fogli posizionati direttamente sui contenitori dei rifiuti, presenti in cumuli, fusti o bigbags, ma non sono presenti nella stessa cartellonistica le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

Nel deposito B, dedicato allo stoccaggio di rifiuti pericolosi, erano inoltre presenti tubi al neon dismessi CER 200121*, accatastati in cumulo e in parte privi di contenitori.

b) Il GI nel corso del sopralluogo ha preso visione inoltre dei serbatoi e fusti contenenti acque di falda e surnatanti smaltiti entrambi come rifiuti nelle installazioni MISE P2 e P3, con CER 16.10.02 (acque di falda) e CER 07.01.11* (surnatante) in aree adiacenti ai vari pozzi di emungimento ma non identificati come depositi di rifiuti, senza delimitazione e posizionate su uno strato di ghiaia. I serbatoi e i fusti dedicati all'accumulo dei rifiuti non presentano cartellonistica riportante il relativo codice CER, con l'eccezione del serbatoio posizionato sotto tettoia.

Le acque di falda sono ritirate da parte del trasportatore autorizzato prelevando direttamente il rifiuto dai serbatoi posizionati presso i pozzi di emungimento. Il surnatante viene invece periodicamente trasferito



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

presso il deposito temporaneo B. Il gestore conferma che tali CER vengono inclusi nel registro di monitoraggio dei depositi temporanei dei rifiuti e i relativi dati sono inclusi nel rapporto annuale.

c) Il GI ha inoltre proceduto a verifiche a campione delle operazioni di registrazione e movimentazione dei rifiuti soffermando l'attenzione sul CER 160802* (catalizzatori esausti) carico n° 219 di 27/09/2013 e scarico n° 221 del 07/10/2013, e la quarta copia FIR n°144864, verificato autorizzazione trasportatore e targa automezzo utilizzato, con destinazione D15 Setrand impianto di Settimo San Pietro (CA).

Nel corso della verifica per questo CER, il GI ha accertato, un errore di definizione sullo stato (stato 4=liquido) del rifiuto (catalizzatori esausti) sul registro carico scarico, rispetto a quanto descritto nel corrispondente FIR come solido non polverulento.

Sulla base delle osservazioni sopra riportate, sono state accertate le violazioni delle seguenti prescrizioni e norme di legge:

1. Prescrizione n.17 a pag. 63 del parere istruttorio allegato al decreto autorizzativo;
2. Prescrizioni 9-10-11a pag. 61 con misura in continuo dei parametri prescritti CO, NO_x e SO₂ e "Altri parametri" in termini di concentrazione e di flusso di massa per anno 2012 e 2013;
3. Prescrizione 13 e-f a pag. 61 del parere istruttorio allegato al decreto autorizzativo che prescrive le condizioni di esercizio della torcia a pag 15-16 del PIC allegato al decreto, come da nota ISPRA n.26140 del 21/06/2013 di risposta alla comunicazione del gestore sul cronoprogramma nota Ar/19/12 del 30/05/2012 (prot. ISPRA n. 21513 del 5/6/2012);
- 4.a. Prescrizione 33 f, 36b , prescrizione 36f, 36i a pag. 64-65 del parere istruttorio allegato al decreto autorizzativo;
- 4.b. Prescrizione 35 e prescrizione 36d, 36k a pag. 65-66 del PIC del parere istruttorio allegato al decreto autorizzativo;
- 4.c. Prescrizione 28, prescrizione 33a a pag. 63 del PIC, allegato al decreto autorizzativo.

Sulla base di quanto sinora accertato, ISPRA e ARPA Sardegna, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6 del D.Lgs. 152/06, propongono all'Autorità Competente la diffida al Gestore affinché provveda a conformarsi nel più breve tempo possibile alle seguenti prescrizioni tecniche. In particolare dovrà provvedere, con la tempistica indicata, a:

1. trasmettere, entro quindici giorni dalla ricezione della diffida, una proposta relativa all'individuazione di pozzetti di campionamento alternativi da localizzarsi nelle aste fognarie di competenza SASOL al fine di temperare agli obblighi di monitoraggio previsti in AIA per gli scarichi parziali A1.1, A1.2 e A1.5; ove la proposta comportasse la realizzazione di nuovi pozzetti, dovrà essere anche trasmesso il relativo cronoprogramma attuativo con l'indicazione della data prevista di completamento; ove il gestore ritenesse non fattibile tecnicamente il monitoraggio prescritto in autorizzazione, potrà inoltrare specifica richiesta di modifica dell'AIA all'Autorità Competente, indicando contestualmente quali siano le modalità di monitoraggio adottate e ritenute equivalenti a quelle prescritte in AIA (riferimento violazione 1);
2. Completare, entro tre mesi dalla ricezione della diffida, le attività di installazione dello SME; nelle more del completamento dell'installazione dello SME, sino a febbraio 2014, il gestore dovrà provvedere ad eseguire campionamenti settimanali sui parametri oggetto del monitoraggio in continuo, adottando il criterio di conformità previsto a pag. 28 del PMC; il gestore dovrà inoltre provvedere a registrare lo stato di funzionamento dei forni afferenti al punto di emissione, anche in occasione delle campagne di campionamento, motivando le modalità di stima delle emissioni massiche ai fini della verifica di conformità ai VLE in massa, definendo e trasmettendo l'algoritmo utilizzato per la stima stessa (riferimento violazione 2);
3. completare, entro tre mesi dalla ricezione della diffida, le attività di installazione della strumentazione per il monitoraggio dei flussi gassosi inviati in torcia; nelle more del completamento dell'installazione, sino a febbraio 2014, il gestore dovrà proseguire nel monitoraggio attuato; il gestore dovrà inoltre trasmettere il prima possibile, e comunque entro 30 giorni dalla ricezione della diffida, il file relativo al riassuntivo per l'anno 2012 relativo alle attivazioni dei sistemi di torcia a integrazione del rapporto annuale già trasmesso (riferimento violazione 3);
4. riorganizzazione, entro 30 giorni dalla ricezione della diffida, delle aree adibite a deposito temporaneo con identificazione fisica delle aree interne dedicate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti, con utilizzo di idonea cartellonistica per ciascuna area interna con tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati su ciascuna tipologia di rifiuto i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati, devono essere inoltre utilizzati idonei contenitori per lo stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti pericolosi, quali i tubi al neon con codice CER 200121*, (riferimento violazione 4.a); il gestore, entro il mese di gennaio 2014, dovrà rendere intercettabile il pozzetto di drenaggio presente nel deposito temporaneo A al fine di consentire l'eventuale segregazione delle relative acque di dilavamento (riferimento violazione 4.a); entro trenta giorni dalla ricezione della diffida provvedere a inserire le aree dedicate allo stoccaggio delle acque di falda e al surnatante derivanti dalla MISE tra le aree di deposito temporaneo dello stabilimento; qualora l'ottemperanza alle relative prescrizioni comporti modifiche impiantistiche e/o strutturali il gestore dovrà trasmettere apposito cronoprogramma attuativo provvedendo nelle more della realizzazione a verifiche visive del contenimento dei serbatoi e provvedendo a prevenire eventuali perdite verso il suolo dei sistemi di stoccaggio adottati (riferimento violazione 4.b);

5. trasmettere, entro 15 giorni dalla ricezione della diffida, la documentazione relativa all'autorizzazione dell'impianto di smaltimento finale utilizzato per l'operazione di scarico n° 22) del 07/10/2013 per il codice CER 160802* e al relativo certificato di avvenuto smaltimento; trasmettere inoltre copia dell'apposita procedura che imponga al personale di stabilimento la verifica della documentazione inerente la caratterizzazione dei rifiuti inseriti nel registro di carico e scarico, in particolare la congruenza tra i diversi documenti inerenti il singolo CER (riferimento violazione 4.c); a completamento di tali adeguamenti, dovrà essere trasmessa idonea documentazione fotografica all'Autorità Competente e agli Enti di Controllo;

In considerazione del regime sanzionatorio di cui al D.Lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs. 128/10, articolo 29-quattordicesimo, la presente informativa è inviata anche alla Procura della Repubblica competente per territorio.

Si sottolinea infine che potranno essere evidenziati ulteriori aspetti ad esito dell'attività di valutazione definitiva della documentazione acquisita nei giorni 26-27-28 novembre 2013 e di quella che verrà fornita dal gestore in riferimento alle richieste formulate durante il controllo ordinario.

I verbali originali del controllo ordinario sono disponibili presso ISPRA e presso ARPA Sardegna - Dipartimento di Cagliari.

Distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. *Alfredo Pini*

A: DVA-UDG

Da: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Inviato: martedì 31 dicembre 2013 10:19
A: arpas@pec.arpa.sardegna.it; aia@pec.minambiente.it;
prot.procura.cagliari@giustiziacert.it
Oggetto: DECRETO DVA-DEC-2011-0000208 DEL 08/11/11 DI AUTORIZZAZIONE IMPIANTO
CHIMICO SASOL ITALY SARROCH - ESITO ATTIVITA CONTROLLO ORDINARIO
SVOLTE DA ISPRA E ARPA SARDEGNA - FIRMA PINI [iride]227960[iride]
[prot]2013/51676[/prot]
Allegati: _00277336-0.pdf; datiiride.xml

Protocollo n. 51676 del 31/12/2013 Oggetto: DECRETO DVA-DEC-2011-0000208 DEL 08/11/11 DI AUTORIZZAZIONE
IMPIANTO CHIMICO SASOL ITALY SARROCH - ESITO ATTIVITA CONTROLLO ORDINARIO SVOLTE DA ISPRA E ARPA
SARDEGNA - FIRMA PINI
Origine: PARTENZA Destinatari, MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO E MARE, PROCURA REPUBBLICA
CAGLIARI, ARPA SARDEGNA